

STUDIO ASSOCIATO BASSO - DE BORTOLI - ZAMBELLI

CONSULENZA AZIENDALE E DEL LAVORO

EFREM BASSO	<i>Dottore Commercialista – Revisore Legale– Consulente del Lavoro</i>
NADIA DE BORTOLI	<i>Consulente del Lavoro</i>
SARA BASSO	<i>Consulente del Lavoro</i>
SILVIA BASSO	<i>Dottore Commercialista – Revisore Legale</i>
FABIO ZAMBELLI	<i>Dottore Commercialista – Revisore Legale</i>

Verona, 08/01/2021

Spett.le Cliente

Oggetto: LEGGE DI BILANCIO 2021 – N. 178/2020

RISTORAZIONE

1.1 IVA ridotta per i cibi d'asporto - commi 39 -40

Viene ridotta al 10 per cento l'IVA sulle cessioni di piatti pronti e di pasti che siano stati cotti, arrostiti, fritti o altrimenti preparati in vista del loro consumo immediato, della loro consegna a domicilio o dell'asporto. Rideterminate le percentuali di compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.

1.2 Tax credit attrezzature e corsi professionali per i cuochi professionisti – commi 117-123

Credito d'imposta in favore dei cuochi professionisti per le spese sostenute per l'acquisto di beni strumentali durevoli e per la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale, strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. L'agevolazione riguarda i cuochi professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti, sia come lavoratori dipendenti, che come lavoratori autonomi con partita IVA. Le spese ammissibili al credito d'imposta sono quelle sostenute per l'acquisto di macchinari di classe energetica elevata per la conservazione, la lavorazione, la trasformazione e la cottura dei prodotti alimentari, strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione, partecipazione a corsi di aggiornamento professionale. Il credito spetta fino ad un massimo di 6.000 euro e nel limite complessivo di 1 milioni di euro per l'anno 2021. È utilizzabile in compensazione e può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

AMBIENTE

2.1 Revisione ecotassa – comma 651

Cambia, per il 2021, l'imposta sull'acquisto di autoveicoli nuovi ad alte emissioni di Co2 (c.d. "ecotassa"). L'imposta si applicherà solo agli acquisti di veicoli con emissioni superiori a 191 gr/KM (anziché 161 gr/Km come previsto nel 2020). Gli importi sono i seguenti:

- 1.100 euro per la fascia di emissioni 191-210
- 1.600 euro per la fascia di emissioni 211-240
- 2.000 euro per la fascia di emissioni 241-290
- 2.500 euro per la fascia di emissioni superiori

2.2 Proroga bonus rottamazione - 652-655

Confermato il bonus per la rottamazione in 2.000 euro nel caso di rottamazione di un veicolo omologato in una classe inferiore ad euro 6 e che sia stato immatricolato prima del 1° gennaio 2011, ed in 1.000 euro in mancanza di rottamazione, in entrambi i casi sempre a condizione che il venditore conceda uno sconto analogo al contributo statale. Il limite di prezzo del veicolo resta a 50.000 euro. Il contributo è cumulabile, analogamente a quanto previsto nel 2020, con il c.d. ecobonus per l'acquisto di veicoli elettrici ed ibridi previsti dalla legge di Bilancio 2019 per gli anni 2020 e 2021.

2.3 Bonus autoveicoli Euro 6 con rottamazione - commi 654-656

Arriva un contributo statale di 1500 euro per gli acquisti di autoveicoli con emissioni di Co2 superiori a 61 g/Km e fino a 135 g/KM (per il 2020 la soglia massima di emissioni prevista era limitata ai 110 g/Km). Gli autoveicoli nuovi devono essere di classe non inferiore ad Euro 6 di ultima generazione e gli acquisti vanno effettuati dal 1° gennaio al 30 giugno 2021; è richiesta la rottamazione di un veicolo immatricolato prima del 1° gennaio 2011 ed il contributo statale è concesso a condizione che il venditore riconosca uno sconto di 2.000 euro e che il veicolo nuovo abbia un prezzo ufficiale inferiore a 40.000 euro al netto dell'IVA.

2.4 Bonus acquisto veicoli merci meno inquinanti – commi 657-658

Arriva un contributo statale per l'acquisto, dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, di veicoli per il trasporto merci nuovi di categoria N1 (fino a 3,5 tonnellate) nonché di autoveicoli speciali (ambulanze, furgoni isoterme,

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

spazzatrici, cisterne, betoniere, furgoni blindati, auto funebri, etc). Il contributo **differentenziato in base alla massa totale a terra del veicolo**, all'alimentazione e all'eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato in una classe fino ad Euro 4/IV e varia **da un minimo di 1.200 ad un massimo di 8.000 euro**.

2.5 Tax credit bici cargo – comma 698

Credito d'imposta per le micro e le piccole imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio.

Il credito d'imposta, previsto per il 2021, è pari al 30 per cento delle spese sostenute e documentate per l'acquisto di cargo bike e cargo bike a pedalata assistita fino ad un importo massimo annuale di 2.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, anche riguardo all'ammontare spettante.

2.6 Tax credit distributori acqua potabile – commi 1087-1088

Allo scopo di razionalizzare l'uso dell'acqua e di ridurre il consumo di contenitori di plastica per acque destinate ad uso potabile, arriva un credito d'imposta per l'installazione di distributori e sistemi di filtraggio. Il credito d'imposta è pari al 50 del costo per l'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E 290. L'agevolazione è riconosciuta alle persone fisiche, agli esercenti attività d'impresa e professionali e agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. L'ammontare del credito massimo è pari a 1.000 euro per le persone fisiche per ciascuna unità immobiliare adibita ad uso economico e, per gli altri soggetti, a 5.000 euro per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

CASA

3.1 Bonus idrico - commi 61 -65

Arriva il **“bonus idrico”** pari a 1.000 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, per interventi di sostituzione di sanitari e rubinetteria con apparecchi a limitazione di flusso d'acqua compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua. Previsto un tetto di spesa massimo per coprire l'agevolazione di 20 milioni di euro. La definizione delle modalità e dei termini per l'erogazione e l'ottenimento del “bonus”, è demandata ad un apposito decreto del Ministro dell'ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni.

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

3.2 Proroga ecobonus, bonus facciate, bonus mobili – commi 58-60

Conferma fino al 31 dicembre 2021 delle aliquote attualmente in vigore (dal 50% all'85%) per gli interventi di riqualificazione energetica. Conferma per un altro anno anche per l'aliquota maggiorata al 50% per gli interventi di ristrutturazione. Proroga al 31 dicembre per il bonus mobili con il plafond di spesa ammesso all'agevolazione che passa da 10.000 a 16.000 euro. **Proroga per l'anno 2021 anche delle detrazioni** spettanti per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (**bonus facciate**). Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione agevolazione ammessa anche per le spese per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

3.3 Proroga Superbonus - commi 66 - 69

Proroga fino al 30 giugno 2022 del Superbonus per gli interventi di efficienza energetica e antisismici, con una serie di modifiche introdotte all'art. 119 del dl 30/2020. Per le spese del 2022 previste quattro rate, e confermata la possibilità di cessione del credito. Per gli interventi su edifici condominiali realizzati per il 60% alla data del 30 giugno sarà possibile avere l'agevolazione anche per le spese fino al 31 dicembre 2022.

Tra gli interventi trainati è chiarito che l'agevolazione spetta anche per gli impianti fotovoltaici realizzati solo sulle pertinenze. Possono poi essere considerati trainati anche gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche se destinati a over 65enni.

Riviste anche le detrazioni per le colonnine di ricarica. In particolare, sono stabiliti i nuovi limiti di spesa: 2000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti; 1500 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero massimo di otto colonnine; 1200 euro per edifici plurifamiliari o condomini che installino un numero superiore ad otto colonnine.

Introdotti poi una serie di chiarimenti e ampliamenti delle norme. In particolare, **viene precisato che la coibentazione del tetto rientra sempre nell'agevolazione, a prescindere dal fatto che sia o meno a copertura di un sottotetto riscaldato.**

Chiarito che ai fini dell'applicazione dell'agevolazione si definisce unità immobiliare funzionalmente indipendente quella che possiede, oltre all'ingresso autonomo, almeno tre impianti di proprietà esclusiva tra: impianto idrico; per il gas; per l'energia elettrica; di climatizzazione invernale.

Ricompresi fra gli edifici che accedono alle detrazioni anche gli edifici privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, a patto che al termine degli interventi raggiungano una classe energetica in fascia A.

Riconosciuta poi la detrazione anche agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

Per gli interventi condominiali si chiarisce che è sufficiente la maggioranza di un terzo per dare il via libera alle delibere relative all'imputazione ad uno o più condomini dell'intera spesa sulle parti comuni quando non tutti i proprietari vogliono o possono ottenere il Superbonus.

Infine per quel che riguarda l'obbligo di sottoscrizione della polizza da parte dei soggetti che possono rilasciare l'asseverazione sono considerate valide anche le polizze assicurative per danni derivanti da attività professionale a patto che: non prevedano esclusioni relative ad attività di asseverazione; abbiano un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di asseverazione; garantiscano un'ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti.

3.4 Proroga Bonus verde – comma 75

Ancora un anno anche per il bonus verde. La norma dispone la proroga per l'anno 2021 delle detrazioni spettanti per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

3.5 Contributo per la riduzione dei canoni di locazione per immobili residenziali – commi 381-384

Arriva un contributo a fondo perduto, per l'anno 2021, per i locatori di immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa che siano abitazioni principali del locatario, a fronte della riduzione del canone. Il contributo è riconosciuto sino al 50 per cento della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore. Per il riconoscimento del contributo occorre comunicare in via telematica l'accordo di rinegoziazione all'Agenzia delle Entrate. Le modalità applicative delle nuove norme sono affidate a un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, compresa la percentuale di riduzione del canone mediante riparto proporzionale, in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa fissata in 50 milioni di euro.

3.6 Cedolare secca locazioni brevi e bollino di qualità - commi 595 - 597

Stop alla cedolare secca per le locazioni brevi per chi dà in locazione più di quattro appartamenti per ciascun periodo d'imposta. Negli altri casi, a fini di tutela del consumatore e della concorrenza, l'attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale. Le nuove disposizioni si applicano anche per i contratti stipulati tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare o che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di appartamenti da condurre in locazione.

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

Con la legge di Bilancio vengono poi riscritte le norme sul “bollino di qualità” per le locazioni già previste ma mai rese operative. In particolare, presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo dovrà essere istituita una banca di dati delle strutture ricettive, nonché degli immobili destinati alle locazioni brevi identificati mediante un codice da utilizzare in ogni comunicazione inerente all'offerta e alla promozione dei servizi all'utenza, fermo restando quanto stabilito in materia dalle leggi regionali. La banca di dati raccoglie e ordina le informazioni inerenti alle strutture ricettive. Previsto l'obbligo di esporre il bollino al momento di pubblicizzazione dell'offerta.

FAMIGLIA

4.1 Contributo acquisto veicoli elettrici per ISEE fino a 30.000 euro – comma 76

Arriva un contributo pari al 40% del prezzo, per le persone fisiche con ISEE inferiore a 30 mila euro, che acquistano autoveicoli nuovi di fabbrica alimentati esclusivamente ad energia elettrica di potenza inferiore a 150 kW con un prezzo di listino inferiore a 30.000 euro, al netto dell'IVA. Il termine per l'acquisto del veicolo è il 31 dicembre 2021. Il contributo è riconosciuto nel limite delle risorse stanziato, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2021, assegnate ad un Fondo istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (comma 2) e non è cumulabile con gli altri contributi statali previsti dalla normativa vigente. Le modalità e i termini dell'erogazione del contributo, anche con riferimento al rispetto dei limiti di spesa sono definiti con un decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (da emanarsi entro 30 giorni).

4.2 Aumento tetto spese veterinarie – comma 333

Nuovo tetto di spesa sul quale calcolare la detrazione del 19% per le spese veterinarie. L'ammontare massimo viene elevato da 500 a 550.

4.3 Nucleo ISEE studenti fuori sede – comma 338

Cambiano le regole per escludere i redditi dei familiari dall'ISEE degli studenti fuori sede. In base alle nuove norme il requisito della residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni in alloggio non di proprietà di un membro della stessa famiglia deve sussistere rispetto alla data di presentazione della Dichiarazione sostitutiva unica. In precedenza, invece la residenza fuori dalla famiglia doveva sussistere da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi.

4.4 Proroga Bonus bebè – comma 362

Bonus bebè erogato anche per i bimbi nati o adottati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021. L'assegno è versato fino

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione. **Confermate le regole vigenti per cui l'assegno annuo è pari a 1.920 euro** (160 euro al mese) qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente abbia un valore dell'ISEE minorenni non superiore a 7.000 euro annui; 1.440 euro (120 euro al mese) in caso di ISEE minorenni superiore alla soglia di 7.000 euro e non superiore a 40.000 euro; 960 euro (80 euro al mese) in caso di dell'ISEE minorenni superiore. Per ogni figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021, l'importo è aumentato del 20 per cento

4.5 Bonus occhiali - commi 437-428

Per le famiglie con un ISEE non superiore a superiore a 10.000 euro annui arriva un contributo in forma di voucher una tantum di importo per l'acquisto di occhiali da vista ovvero di lenti a contatto correttive. **Il contributo è pari a un importo di 50 euro.** Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le modalità e i termini per l'erogazione del voucher.

4.6 Contributo alloggio studenti fuori sede – commi 526 -527

Contributo per l'affitto degli studenti fuori sede con un ISEE non superiore a 20.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Il contributo è **previsto per il solo anno 2021**, entro un tetto di spesa di 15 milioni, e verrà erogato direttamente dalle università. Sarà un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze a disciplinare le modalità e i criteri di erogazione, prevedendo l'incumulabilità con altre forme di sostegno al diritto allo studio riguardanti l'alloggio.

4.7 Voucher abbonamenti giornali on line – commi 612-613

Per nuclei familiari con ISEE inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher di 100 euro per la connessione on line è riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Il contributo è utilizzabile per acquisti effettuati on line ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici.

Inoltre, per i ragazzi che hanno diritto al bonus per i 18 anni si prevede l'inserimento, tra gli acquisti ammissibili, tramite 18App, anche degli abbonamenti a giornali periodici, in aggiunta agli abbonamenti a giornali quotidiani.

4.8 Bonus acquisto e smaltimento vecchie TV – Commi 614 -615

Arrivano altri **100 milioni di euro per il 2021 al fine di finanziare il contributo per la sostituzione degli apparecchi televisivi destinato alle famiglie con ISEE fino a 20.000 euro.** Il contributo è ora finalizzato non solo all'acquisto ma

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

anche allo smaltimento di apparecchiature di ricezione televisiva obsolete **allo scopo di favorire il rinnovo o la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2.** Le modalità operative e le procedure operative saranno definite con un decreto del MISE, di concerto con il MEF.

4.9 Computer in comodato e connessione gratuita per la DAD – commi 623-624

Sarà possibile ottenere un computer in comodato per seguire le lezioni a distanza e avere il rimborso della connessione per chi non ha alcun contratto. La possibilità è riservata **ai nuclei familiari con un reddito ISEE non superiore a 20.000 euro annui**, con almeno uno dei componenti iscritti a un ciclo di istruzione scolastico o universitario non titolari di un contratto di connessione internet o di un contratto di telefonia mobile. Per la richiesta è necessario dotarsi dello SPID. Il beneficio è concesso ad un solo soggetto per nucleo familiare e nel limite complessivo massimo di spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

FISCO

5.1 Stabilizzazione a regime dal 2021 dell'ulteriore detrazione di lavoro dipendente – commi 8-9

A regime l'agevolazione inizialmente prevista, per il solo secondo semestre 2020, dall'articolo 2 del decreto-legge 5 febbraio 2020 che amplia alle fasce di reddito fino a 40.000 il bonus per i lavoratori dipendenti. In particolare la detrazione è pari a 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo È superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; 480 euro, se il reddito complessivo È superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro.

5.2 Estensione ai soggetti rimpatriati prima del 2020 delle agevolazioni per il rientro dei cervelli - comma 50

Le nuove disposizioni, integrando l'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, consentono di usufruire **dell'allungamento temporale del regime fiscale agevolato per i lavoratori impatriati anche ai soggetti che per l'anno 2019 erano titolari del precedente regime agevolativo.** Si consente, infatti, di scegliere di estendere per ulteriori cinque periodi dell'operatività del regime di favore **previo versamento di un importo pari:**

- **al dieci per cento dei redditi agevolati** e relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, in presenza di almeno un figlio minorenni, anche in affidato, o di acquisto di almeno un appartamento, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, o entro diciotto

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

mesi dalla data di esercizio dell'opzione;

- **cinque per cento in caso di tre figli minorenni**, anche in affitto preadottivo e di almeno un appartamento, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti, o entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione.

Le modalità di esercizio dell'opzione sono definite tramite provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Le norme introdotte non si applicano agli sportivi professionisti.

5.3 Rafforzamento del contrasto alle frodi con utilizzo del falso plafond IVA – commi 1079-1083

Introdotta un meccanismo automatico di blocco delle lettere d'intento nel caso di identificazione di falsi esportatori abituali, vale a dire i contribuenti che, all'esito di analisi di rischio e di controlli sostanziali, risultano emittenti lettere d'intento ideologicamente false rilasciate sulla base di un plafond IVA fittizio. In tale caso si inibisce inoltre l'emissione della fattura elettronica recante il titolo di non imponibilità ai fini IVA. In dettaglio l'Amministrazione finanziaria dovrà effettuare specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni per ottenere la qualifica di esportatore abituale. Nel caso in cui i riscontri diano esito irregolare, al contribuente viene automaticamente inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle entrate. Di conseguenza in caso di indicazione nella fattura elettronica del numero di protocollo di una lettera di intento invalidata, il Sistema di Interscambio renderà impossibile l'emissione della fattura elettronica recante il relativo titolo di non imponibilità ai fini IVA.

Sarà comunque un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate a stabilire le modalità operative per l'attuazione del presidio antifrode e in particolare per l'invalidazione delle lettere d'intento già emesse e per l'inibizione del rilascio di nuove lettere d'intento.

5.4 Plastic tax e disposizioni per favorire il riciclaggio di imballaggi per alimenti – comma 1084

Rinvio di sei mesi, al 1° luglio 2021, e revisione per la disciplina della plastic tax, ossia l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI).

In dettaglio con le nuove norme vengono inserite tra i prodotti assoggettati all'imposta anche le "preforme", ossia i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Vengono poi inclusi tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta anche i committenti, vale a dire i soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, ad altri soggetti nazionali.

Le norme stabiliscono poi che non viene invece considerato fabbricante il soggetto che produce prodotti soggetti all'imposta utilizzando altri MACSI sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

materie plastiche. In questo caso il soggetto non obbligato al pagamento dell'imposta e destinatario del relativo rimborso può richiedere di essere censito come tale dall'Agenzia delle dogane nel proprio sistema informativo.

Chiarito poi che l'attività di accertamento, verifica e controllo in merito all'imposta è effettuata dall'amministrazione finanziaria anche tramite interventi presso i fornitori della plastica riciclata, ai fini di riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati.

Sarà comunque un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a stabilire le modalità di attuazione di tutte le disposizioni di legge sull'imposta, dall'identificazione dei MACSI in ambito doganale mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione europea, al contenuto della dichiarazione trimestrale, dalle modalità di registrazione dei soggetti obbligati, alle modalità per l'effettuazione di liquidazione e versamento, tenuta della contabilità relativa all'imposta, determinazione dei quantitativi di MACSI che contengono altre merci introdotti nel territorio dello Stato, alle modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità, all'individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione e al tracciamento del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI nonché della compostabilità degli stessi, alle modalità per il rimborso dell'imposta, allo svolgimento delle attività di controllo e notifica degli avvisi di pagamento. Con provvedimento interdirettoriale dell'Agenzia delle dogane e dell'Agenzia delle entrate sono poi individuati i dati aggiuntivi da indicare nelle fatture di cessione e di acquisto dei MACSI ai fini dell'imposta e sono stabilite le modalità per l'eventuale scambio di informazioni tra le Agenzie.

5.5 Rinvio sugar tax – comma 1085

In analogia con quanto previsto per la plastic tax, arriva lo slittamento di sei mesi per l'imposta sulle bevande zuccherate, che partirà dal 1° luglio 2020. Anche in questo caso viene estesa la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta. Ridotte poi le sanzioni amministrative applicabili in caso di mancato adempimento. Per prima cosa, dunque si chiarisce che l'imposta diventa applicabile all'atto della cessione, anche a titolo gratuito, di bevande edulcorate a consumatori nel territorio dello Stato ovvero a ditte nazionali esercenti il commercio che ne effettuano la rivendita, da parte del fabbricante nazionale o, se diverso da quest'ultimo, del soggetto nazionale che provvede al confezionamento ovvero del soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di confezionamento.

Viene quindi specificato che sono obbligati al pagamento dell'imposta: il fabbricante nazionale, il soggetto nazionale che provvede al confezionamento, e il soggetto, residente o non residente nel territorio nazionale, per conto del quale le bevande edulcorate sono ottenute dal fabbricante o dall'esercente l'impianto di confezionamento.

5.6 Annotazioni IVA contribuenti trimestrali – comma 1102

Allineate le tempistiche di annotazione delle fatture nei registri IVA per i contribuenti minori con quelle previste

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

per la liquidazione dell'imposta. Il comma prevede che l'obbligo di annotazione nel registro delle fatture emesse possa essere adempiuto entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni.

5.7 Abolizione esterometro – comma 1103-1104

Niente più esterometro a partire dal 1° gennaio 2022. Non sarà più necessaria una comunicazione ad hoc per le operazioni con l'estero in quanto, che con riferimento alle operazioni effettuate **a partire dal 1° gennaio 2022**, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, **sono trasmessi telematicamente utilizzando il Sistema di Interscambio secondo il formato della fattura elettronica.**

5.8 Esenzione fattura elettronica Sistema tessera sanitaria – comma 1105

Confermata **anche per il 2021** la disciplina prevista dall'articolo 10-bis del dl 119/2018 che stabilisce che **i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria**, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, **non possono emettere fatture elettroniche.** I dati fiscali trasmessi al Sistema tessera sanitaria possono essere utilizzati solo dalle pubbliche amministrazioni per l'applicazione delle disposizioni in materia tributaria e doganale, ovvero, in forma aggregata per il monitoraggio della spesa sanitaria pubblica e privata complessiva.

5.9 Applicazione dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse da un soggetto diverso dal cedente o prestatore – comma 1108

Per evitare incertezze nell'applicazione dell'imposta di bollo nei casi in cui il soggetto che procede all'emissione della fattura è diverso dal soggetto cedente o prestatore, il pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sugli altri documenti inviati attraverso il Sistema di interscambio da ora in poi è obbligato, in solido, il contribuente che effettua la cessione del bene o la prestazione di servizio. L'obbligo è previsto anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto. Se l'Agenzia rileva che sulle fatture elettroniche non è presente la specifica annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo, può integrare le fatture con procedure automatizzate già in fase di ricezione sul Sistema di interscambio. In questo caso l'Agenzia include nel calcolo dell'imposta dovuta, da rendere noto a ciascun soggetto passivo IVA, sia l'imposta dovuta in base a quanto dichiarato nella fattura, sia il maggior tributo calcolato sulle fatture nelle quali non è stato correttamente indicato l'assolvimento dell'imposta stessa.

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

5.10 Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi comma 1109-1114

CORRISPETTIVI TELEMATICI DAL 1/01/2021 (co. da 1109 a 1115)	▪ Memorizzazione elettronica: ✓ la memorizzazione elettronica del corrispettivo ✓ e, a richiesta del cliente, la consegna dei documenti (documento commerciale o fattura) è effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione - Si ricorda che: ✓ non vi è obbligo di consegnare il documento commerciale se non richiesto ✓ dal 1/01/2021 è terminato il "regime transitorio" (non è più ammessa l'emissione di scontrino/ricevuta fiscale col successivo upload) ▪ Sistemi evoluti di incasso: è differita al 1/07/2021 l'operatività dell'utilizzo di tali sistemi ai fini dell'obbligo di memorizzazione ▪ Nuovo quadro sanzionatorio 2021 (nuovo co. 2-bis art. 6 D.lgs. 417/97): ✓ per la omessa/tardiva/infedele memorizzazione/trasmissione ✓ la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al 90% (in luogo del 100% attuale) dell'Iva corrispondente all'importo non memorizzato/trasmesso ✓ con un minimo di € 500 (per singola operazione). (La sanzione è estesa agli scontrini/ricevute fiscali/DDT) ✓ se la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione dell'IVA, si applica la sanzione amministrativa fissa di € 100 per ciascuna trasmissione (non si applica l'art. 12 D.lgs. 472/97 che disciplina il concorso di violazioni e continuazione) ✓ la sanzione amministrativa da 1.000 a € 4.000 si applica anche all'omessa installazione degli strumenti di memorizzazione/trasmissione telematica
	▪ sanzioni accessorie in materia di imposte dirette ed IVA (art. 12 del D.lgs. 471/1997): ✓ si applicano anche nelle ipotesi di violazioni consistenti nella mancata/tardiva/infedele memorizzazione/trasmissione (art. 2, co. 1, 1-bis e 2, del D.lgs. 127/2015); ✓ le sanzioni previste per l'omessa installazione dei registratori di cassa si applicano anche all'omessa installazione ovvero alla manomissione o alterazione degli strumenti di trasmissione dei corrispettivi ▪ esclusione del ravvedimento della sanzione (D.lgs. 472/1997, art. 13): non è consentito ravvedere la sanzione disposta per l'omessa memorizzazione dei corrispettivi ovvero di memorizzazione con dati incompleti o non veritieri quando la violazione è già stata constatata.

5.11 Rivalutazione terreni e partecipazioni – commi 1122 -1123

Proroga al 2021 della facoltà di rideterminare il valore d'acquisto di terreni e di partecipazioni non quotate mediante pagamento di un'imposta sostitutiva. Fissata una nuova aliquota unica all'11 per cento. In particolare si consente di effettuare la rivalutazione per le partecipazioni in società non quotate e per i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021. Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 giugno 2021. La redazione e il giuramento della perizia di stima necessaria per la rivalutazione devono essere effettuati entro la data del 30 giugno 2021.

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

5.12 Sigarette elettroniche – commi 1124-1126

Le sigarette elettroniche, contenenti o meno nicotina, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al quindici per cento e al dieci per cento dal 1° gennaio 2021, al venti per cento e al quindici per cento dal 1° gennaio 2022, al venticinque per cento e al venti per cento dal 1° gennaio 2023 (rispetto all'attuale dieci per cento e cinque per cento) dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane. A decorrere dal 1° aprile 2021, poi, la circolazione di questa tipologia di prodotti è consentita solo a fronte dall'applicazione, sulle singole confezioni, di appositi contrassegni di legittimazione e di avvertenze esclusivamente in lingua italiana specificati con determinazione del Direttore generale dell'Agenzia delle dogane (con il medesimo provvedimento sono definite le relative regole tecniche e le ulteriori disposizioni attuative).

IMPRESE E PROFESSIONISTI

6.1 Incentivo occupazione giovani - commi 10-15

Esonero contributivo nella misura del 100% per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. L'agevolazione spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano nei nove mesi successivi, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. L'esenzione dal pagamento, però non si applica alle prosecuzioni di contratto di apprendistato e alle assunzioni di studenti che hanno svolto presso il medesimo datore attività di alternanza scuola-lavoro o attività di apprendistato.

6.2 Incentivo assunzione donne - commi 16-19

Esonero dal versamento dei contributi (fino ad un massimo di 6.000 euro l'esonero) anche per le assunzioni di lavoratrici donne nel biennio 2021-2022. Per l'agevolazione le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto, calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

tempo pieno.

6.3 Esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per autonomi e professionisti - commi 20-22

Taglio dei contributi per il 2021 per lavoratori autonomi e professionisti iscritti alla gestione separata previdenziale dell'INPS e professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza **che abbiano percepito nell'anno d'imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito un calo di fatturato o dei corrispettivi nel 2020 rispetto al 2019 di almeno il 33 per cento**. La stessa agevolazione è prevista per medici, infermieri e altri professionisti ed operatori sanitari pensionati assunti per l'emergenza COVID 19. Previsto un tetto di spesa per il 2021 di un miliardo per coprire la misura. Sarà un decreto interministeriale a definire, entro 60 giorni, criteri e modalità per il riconoscimento dell'esonero.

6.4 Estensione della rivalutazione dei beni di impresa ai beni immateriali – comma 83

Estesa la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni di impresa anche all'avviamento e alle altre attività immateriali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2019. Previsto il **pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 10 per cento**. L'imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate annuali di pari importo: la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita; le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi.

6.5 Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini” – commi 95-96

Superata l'attuale gestione “a doppio canale” (erogazione unica ed erogazione in sei quote) per i contributi. Le nuove modalità di erogazione prescindono dall'ammontare del finanziamento.

6.6 Fondi per l'impresa femminile - commi 97- 108

Istituito un nuovo Fondo a sostegno dell'impresa femminile per il finanziamento di iniziative imprenditoriali e di azioni di promozione dei valori dell'imprenditoria. Previsti **in particolare contributi a fondo perduto; finanziamenti senza interesse; incentivi per rafforzare le imprese femminili, costituite da almeno trentasei mesi, nella forma di contributo a fondo perduto per l'integrazione del fabbisogno di circolante nella misura massima dell'80 per cento della media del circolante degli ultimi tre esercizi**; percorsi di assistenza tecnico-gestionale per attività di marketing e di comunicazione durante tutto il periodo di realizzazione degli investimenti o di compimento del programma di spesa, anche attraverso un sistema di voucher per accedervi; investimenti nel capitale, anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle imprese a guida femminile tra le

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

start-up innovative. Per questo al Fondo di sostegno al venture capital, sono assegnate risorse aggiuntive pari a 3 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzate a sostenere investimenti nel capitale di rischio per progetti di imprenditoria femminile a elevata innovazione ovvero a contenuto di innovazione tecnologica, che prevedono il rientro dell'investimento iniziale esclusivamente nel lungo periodo, realizzati entro i confini del territorio nazionale da società il cui capitale è detenuto in maggioranza da donne.

6.7 Proroga misure per il sostegno alla liquidità delle imprese – commi 206-218

Prolungamento fino al 30 giugno 2021 dell'operatività della misura sull'intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 (cd. "Garanzia Italia").

Sospesi fino al 31 gennaio 2021 i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021. Inoltre, i protesti o le constatazioni equivalenti già levati nello stesso periodo sono cancellati d'ufficio (comma 207).

Prevista la possibilità di chiedere l'allungamento da 10 a 15 anni della durata dei finanziamenti concessi dal Fondo per le piccole e medie imprese, senza valutazione e con garanzia al 100 per cento, in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e broker la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 (comma 217).

6.8 Piattaforma compensazione debiti e crediti commerciali – commi 227-229

Arriva la piattaforma per il baratto dei crediti commerciali. **Sulla base delle nuove norme l'Agenzia delle entrate dovrà mettere a disposizione dei contribuenti residenti o stabiliti una piattaforma telematica dedicata alla compensazione di crediti e debiti derivanti da transazioni commerciali tra gli stessi soggetti, e risultanti da fatture elettroniche.** La compensazione produce i medesimi effetti dell'estinzione dell'obbligazione, fino a concorrenza dello stesso valore e a condizione che per nessuna delle parti aderenti siano in corso procedure concorsuali o di ristrutturazione del debito omologate, ovvero piani attestati di risanamento iscritti presso il registro delle imprese. Nei confronti del debito originario insoluto si applicano comunque le disposizioni in materia di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

L'accesso alla piattaforma è escluso per le amministrazioni pubbliche. In ogni caso per dare il via al sistema occorrerà un decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e per l'innovazione, una volta acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali.

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

6.9 Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e medie imprese – commi 248-262

Prolungamento fino al 30 giugno 2021 della moratoria sui finanziamenti. Per le imprese già ammesse alle precedenti misure, la proroga della moratoria opera automaticamente senza alcuna formalità, salva l'ipotesi di rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria. Le imprese che non siano state ancora ammesse alle misure di sostegno, possono essere ammesse, entro il 31 gennaio 2021.

Per le imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno finanziario il termine di diciotto mesi per l'avvio delle procedure esecutive decorre dal 30 giugno 2021.

6.10 Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni – commi 263-264

Proroga al 30 giugno 2021 delle misure di sostegno al rafforzamento patrimoniale delle imprese previste dall'art. 26 del dl 34/2020 e aumento della misura del credito d'imposta previsto. In dettaglio sono ammessi ai benefici del credito d'imposta sulle perdite registrate nel 2020 e le prestazioni del Fondo Patrimonio PMI le società non in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019, ammesse successivamente a tale data al concordato preventivo con continuità aziendale, purché il decreto di omologa sia anteriore all'approvazione del bilancio ovvero alla presentazione dell'istanza alle prestazioni del Fondo Patrimonio PMI. Per quel che riguarda **il credito d'imposta rispetto alla norma vigente al 31 dicembre che circoscriveva il bonus fiscale al 50 per cento delle perdite eccedenti il 10 per cento del patrimonio netto**, al lordo delle perdite stesse, fino al 30 per cento dell'aumento di capitale, si **passa ora al 50 per cento per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021**. La compensazione può avvenire a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell'investimento, successivamente all'approvazione del bilancio per l'esercizio 2020, entro la data del 30 novembre 2021.

Si prevede poi che gli operatori di finanza mutualistica e solidale possono erogare credito alle microimprese, che presentino un livello di indebitamento non superiore a 200.000 euro.

Infine, vengono modificate le norme dell'art. 6 dl 23/2020 sulle disposizioni temporanee **in materia di riduzione di capitale che sospende fino al 31 dicembre 2020 gli obblighi previsti dal Codice civile per le società di capitali in tema di perdita del capitale sociale** in relazione alle perdite verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la data indicata. Con le modifiche introdotte il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di un terzo non è l'esercizio immediatamente successivo, bensì il quinto esercizio successivo. L'assemblea che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate e nel caso in cui la perdita riduca il capitale sociale al di sotto del minimo legale, l'assemblea, **in alternativa all'immediata riduzione del capitale e al contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale (come previsto ordinariamente)**, **può deliberare di rinviare tali decisioni alla chiusura del quinto esercizio successivo**. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Le perdite in oggetto devono essere distintamente indicate nella nota integrativa con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

6.11 Rinvio scadenze mutui agevolati Invitalia – comma 274

Ampliati i termini per la restituzione delle rate dei mutui agevolati concessi da Invitalia. Con le nuove norme i beneficiari possono usufruire di un allungamento delle scadenze per la restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili. La disposizione opera anche quando sia stata già disposta la risoluzione del contratto, purché non siano state avviate procedure di contenzioso. Previsto inoltre che nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa o nell'ambito delle attività giudiziali pendenti per il recupero dei crediti in ragione della revoca o della risoluzione del contratto di finanziamento agevolato, purché il soggetto beneficiario non abbia cessato l'attività alla data del 31 dicembre 2020, Invitalia è obbligata ad aderire a proposte di transazione per importi pari al 25 per cento del debito in un'unica soluzione oppure pari al 100 per cento del debito in 84 rate mensili costanti. Al mancato pagamento di tre rate mensili, anche non consecutive, la proposta decade. Per debito si intende in ogni caso la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo. Invitalia sospende le procedure esecutive pendenti nei confronti dei soggetti che hanno presentato domanda di transazione per un periodo di dodici mesi dalla data di ricezione della domanda.

6.12 Indennità di continuità reddituale e operativa per iscritti alla Gestione separata INPS – commi 386-400

Arriva per il triennio 2021-2023, l'indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), riconosciuta per sei mensilità in favore dei soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo diverse dall'esercizio di imprese commerciali, compreso l'esercizio in forma associata di arti e professioni, che hanno subito riduzioni di reddito a causa del COVID. L'indennità è riconosciuta in favore dei soggetti non sono titolari di trattamento pensionistico diretto, non assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, e non beneficiari di reddito di cittadinanza, **che hanno prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell'anno precedente la presentazione della domanda, inferiore al 50 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei tre anni precedenti e che hanno dichiarato nell'anno precedente alla presentazione della domanda un reddito non superiore a 8.145 euro**, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all'anno precedente.

Inoltre, si deve trattare di soggetti in regola con il versamento di contributi e titolari di partita Iva attiva da almeno quattro anni alla data di presentazione della domanda, per l'attività che ha dato titolo all'attuale iscrizione alla gestione previdenziale. L'indennità è erogata per sei mensilità ed è pari al 25%, su base semestrale, dell'ultimo reddito liquidato dall'Agenzia delle entrate e non può in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili. Il beneficio spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda, non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla formazione del reddito. L'erogazione dell'indennità, infine, è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale.

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

6.13 Esenzione prima rata IMU 2021 per il settore turistico – comma 599

Non sarà dovuta la prima rata dell'IMU 2021 dai proprietari di immobili nei quali si svolgono attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli. Sono interessati:

- a) stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, stabilimenti termali;
- b) alberghi, pensioni e relative pertinenze, agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, case e appartamenti per vacanze, bed & breakfast, residence e campeggi, a purché i relativi soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate;
- c) immobili in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i soggetti passivi siano anche gestori delle attività esercitate.

6.14 Proroga del credito d'imposta sui canoni di locazione – comma 602

Avranno diritto al credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo, istituito dal decreto Rilancio (articolo 28) anche agenzie di viaggio e ai tour operator.

Per questi ultimi soggetti e per le imprese turistico-ricettive il credito spetterà sino al 30 aprile 2021, in luogo dell'originario termine del 31 dicembre 2020.

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

6.15 Proroga e potenziamento dei crediti d'imposta Industria 4.0 - commi 1051-1065

Esteso fino al 31 dicembre 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, con decorrenza anticipata al 16 novembre 2020. Incrementate le spese ammissibili e ampliato l'ambito applicativo.

LE NOVITA' PER IMPRESE E PROFESSIONISTI											
CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI (co. da 1051 a 1063)	Nell'ambito del Piano Nazionale Transizione 4.0 , viene prorogato il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali :										
	▪ fino al 31/12/2022 (fino al 30/06/2023 ove entro il 31/12/2022 sia accettato l'ordine e siano versati acconti almeno pari al 20% del costo d'acquisizione)										
	▪ con anticipazione al 16/11/2020 della decorrenza dell'innovata disciplina.										
	Si tratta delle agevolazioni che dal 2020 hanno sostituito super ed iper ammortamento. Rispetto al 2020, vengono previsti i seguenti ampliamenti :										
	- delle aliquote agevolative (che vengono diversificate) - delle spese ammissibili - dell' ambito applicativo .										
L'utilizzo del credito d'imposta è in 3 rate (in luogo di 5)											
Investimenti dal 16/11/2020 al 31/12/2021											
<table><tr><th>Credito d'imp. per Beni Industria 4.0 (ex iperammort).</th><th>Aliq. cred. d'imp.</th></tr><tr><td>Fino a € 2.500.000</td><td>50% (in luogo del 40%)</td></tr><tr><td>Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000</td><td>30% (in luogo del 20%)</td></tr><tr><td>Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000</td><td>10% (in luogo di zero)</td></tr><tr><td>Superiore a € 20.000.000</td><td>zero</td></tr></table>		Credito d'imp. per Beni Industria 4.0 (ex iperammort).	Aliq. cred. d'imp.	Fino a € 2.500.000	50% (in luogo del 40%)	Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30% (in luogo del 20%)	Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10% (in luogo di zero)	Superiore a € 20.000.000	zero
Credito d'imp. per Beni Industria 4.0 (ex iperammort).	Aliq. cred. d'imp.										
Fino a € 2.500.000	50% (in luogo del 40%)										
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30% (in luogo del 20%)										
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10% (in luogo di zero)										
Superiore a € 20.000.000	zero										

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

	Credito d'imp. per Beni Immateriali interconnessi	Aliq. cred. d'imp.
		20% (in luogo del 15%)
		zero
	Credito d'imp. per Beni <u>non</u> industria 4.0 (ex superam.) Divengono inclusi i beni immateriali	Aliq. del cred. d'imp.
		10% (in luogo del 6%)
		zero
	Investimenti in strumenti tecnologici destinati dall'impresa per la realizzazione di forme di lavoro agile: si applica l'aliquota del 15%	
	Investimenti dal 1/01/2022 al 31/12/2022 (o 30/06/2023)	
	Credito d'imp. per Beni Industria 4.0 (ex iperam.).	Aliq. cred. d'imp.
		40%
		20%

	Credito d'imp. per Beni Immateriali interconnessi	10%
		zero
		zero
	Credito d'imp. per Beni <u>non</u> industria 4.0 (ex superam.) inclusi i beni immateriali	Aliq. cred. d'imp.
		20%
		zero
	Credito d'imp. per Beni <u>non</u> industria 4.0 (ex superam.) inclusi i beni immateriali	Aliq. cred. d'imp.
		6%
		zero
	BONUS R&S 4.0 (co. 1064)	

Sempre nell'ambito del **Piano Nazionale Transizione 4.0**:

- il **credito d'imposta per R&S** introdotto dall'art. 1, co. 198-208, L. n. 160/2019 per gli investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 ed altre attività innovative
- viene confermato **fino al 31/12/2022**.

Il bonus, potenziato, spetta nelle seguenti misure per investimenti:

- in **ricerca e sviluppo**: **20%** (bonus max **€. 4 mil.**)
- in **innovazione tecnologica generica**: **10%** (bonus max **€. 2 mil.**)

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it

	- in <u>innovazione tecnologica</u> per realizzare prodotti/processi di produzione nuovi/sostanzialmente migliorati con <u>obiettivi di transizione ecologica/innovaz. digitale 4.0</u>: 15% (bonus max €. 2 mil.) - in <u>design/ideazione estetica</u>: 10% (bonus max €. 2 mil.)
BONUS FORMAZIONE 4.0 (co. da 1064)	Il terzo ed ultimo intervento relativo al Piano Nazionale Transizione riguarda il credito d'imposta per la formazione 4.0: ▪ esteso fino al 31/12/2022 ▪ con ampliamento dei costi ammissibili. In particolare, risultano ammesse le seguenti spese: - costo del lavoro dei partecipanti e spese generali indirette (amministrative, di locazione, ecc.) - costo del lavoro riferite ai formatori (per le ore di formazione interna) - spese di viaggio relative a formatori e partecipanti - costi per consulenze direttamente afferenti

6.16 Anticipo utilizzo credito d'imposta per adeguamento ambiente di lavoro - commi 1099-1100

Il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro introdotto dal decreto Rilancio è utilizzabile dal **1° gennaio al 30 giugno 2021 e non per tutto l'anno 2021**. La norma anticipa quindi il termine precedentemente previsto per esercitare l'opzione della cessione del credito (31 dicembre 2021) al 30 giugno 2021. Si tratta del credito d'imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Cordiali saluti,

Studio ass.to

Basso – De Bortoli - Zambelli

37138 VERONA – VIALE A. PALLADIO, 42 – TEL. 045577694 – 577697 - C.F. e P. IVA 03486640232

e-mail: info@studiobassodebortoli.it - ufficiopaghe@studiobassodebortoli.it - ufficiocontabilita@studiobassodebortoli.it

PEC: info@cert.studiobassodebortoli.it -

sito: www.studiobassodebortoli.it